

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 16 **del mese di** luglio  
**dell' anno** 2012 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Marzocchi Teresa	Assessore
6) Melucci Maurizio	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Peri Alfredo	Assessore
10) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio  
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA D.G.R. 2236/2009 - APPROVAZIONE DEGLI ALLEGATI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER LE LINEE DI TRATTAMENTO FANGHI CONNESSE AD IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE.

**Cod.documento** GPG/2012/1100

**Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1100**

-----  
**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Visto** il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quinta recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", e i relativi allegati;

**Visto** il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che apporta variazioni alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

**Preso atto:**

- che ai sensi degli artt. 272 comma 2, e 271 comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
  - per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
  - i valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7;
  - per tutti gli impianti e le attività previsti dall'articolo 272, comma 1, la Regione o la provincia autonoma, può stabilire, anche con legge o provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, appositi valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati;

**Visti:**

- l'art. 121 della L.R. 3/1999 che alla lettera c) stabilisce quale competenza regionale la determinazione di valori limite di emissione nonché di particolari condizioni di costruzione ed esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera" con la quale la Regione ha

stabilito le prescrizioni ed i valori limite di emissione degli impianti sulla base della migliore tecnica disponibile, tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato;

**Richiamati** i Piani provinciali di gestione della qualità dell'aria approvati ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. 351/99 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente", nei quali si evidenziano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per PM10, ossidi di azoto e ozono in ampie zone del territorio regionale, classificate ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 351/1999 e della D.G.R. 12 gennaio 2004, n.43 (Aggiornamento delle Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (artt. 121 e 122, L.R. 3/1999) già emanate con atto di Giunta regionale 804/2001), che pertanto prevedono obiettivi di riduzione delle emissioni degli inquinanti sopraccitati, nonché dei loro precursori;

**Richiamata** la Determinazione 10082/2010 di costituzione del "Tavolo Tecnico regionale sulla qualità dell'aria", previsto dalla DGR 1614/2009, quale sede permanente di confronto su tutte le tematiche inerenti gli effetti dell'inquinamento atmosferico nel suo complesso alle scale globale, regionale e locale, finalizzata a supportare la loro gestione omogenea, coordinata e condivisa sul territorio regionale, tale da rappresentare un quadro efficace in sede di confronto con i livelli istituzionali superiori;

**Premesso che:**

- il Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si applica agli impianti ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e che l'Allegato IV Parte I include tra gli impianti ed attività in deroga gli "Impianti di trattamento acque escluse le linee di trattamento fanghi";
- che pertanto risultano soggette ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D. Lgs. 152/2006 le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue che producono emissioni in atmosfera e disgiunte dalle linee di trattamento acque;
- che si è pertanto proceduto ad elaborare i documenti inerenti le prescrizioni tecniche per l'adesione all' autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 271 comma 3, e 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e che tali documenti sono stati elaborati tenendo conto:
  - delle procedure e prescrizioni adottate con Deliberazione di Giunta 2236/2009, successivamente integrata e modificata dalla Delibera 1769/2010, per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
  - delle prescrizioni adottate dalle altre Regioni del Bacino Padano;

**Dato atto inoltre che** per raccogliere le osservazioni sui documenti elaborati si è provveduto a consultare le principali Associazioni le cui osservazioni sono mantenute agli atti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.i.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Ambiente e Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque reflue aventi capacità di trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E., ai sensi degli articoli 271 comma 3, e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, riportati in allegato parte integrante alla presente deliberazione, integrando l'elenco relativo alle attività in deroga allegato alla DGR 1769/2010;
- 2) di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione a tutte le Province affinché costituisca, ai sensi dell'art. 122 della L.R. n. 3/1999, atto di indirizzo per l'esercizio omogeneo e coordinato delle attività autorizzatorie qui stabilite;
- 3) di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

**4.39 - Linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque.** (Articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

**1. DEFINIZIONI**

Ai soli fini della presente autorizzazione in via generale, si applicano le seguenti definizioni:

**a) Impianto di trattamento acque:** impianto dedicato alla rimozione dei contaminanti presenti in acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche.

**b) Acque reflue assimilate alle domestiche:** acque reflue di cui al punto 7. dell'art.101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei punti 2.3) e 5) della DGR ER 1053/2003

**c) Linea di trattamento fanghi:** porzione di un impianto di trattamento delle acque reflue disgiunta dalla linea acque e dedicata alla funzione di stabilizzazione e trattamento dei fanghi originatisi durante il processo depurativo delle acque costituita da una o più delle seguenti fasi:

- Letti di essiccamento;
- Ispessimento (a gravità o meccanico)
- Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);
- Trattamenti termici di essiccazione (essiccamento a bassa temperatura, essiccamento ad alta temperatura, ossidazione a umido, termodistruzione, gassificazione e pirolisi);
- Digestione aerobica;
- Digestione anaerobica;
- Stabilizzazione chimica;
- Altri trattamenti: ossidazione/disinfezione.

**d) Impianto esistente:** impianto in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del DLgs 152/2006 (29/4/2006).

**e) Taglia dell'impianto (A.E.):** potenzialità massima di progetto dell'impianto espressa in Abitanti Equivalenti.

**2. CAMPO D'APPLICAZIONE**

Rientrano nel campo di applicazione della presente autorizzazione in via generale, le linee di trattamento fanghi, così come definite al punto 1 lettera c), distintamente presenti presso impianti di trattamento di acque reflue urbane, domestiche, assimilate alle domestiche aventi capacità di trattamento inferiore o uguale ai 20.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) compresi gli impianti in regime di comunicazione ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i..

Non possono aderire all'autorizzazione generale i gestori di impianti di depurazione collocati all'interno di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alla gestione rifiuti ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

### 3. PRESCRIZIONI GENERALI E VALORI LIMITE

Tutte le attività di trattamento fanghi di cui al punto 1 lettera b) devono essere condotte in modo da prevenire la formazione ed evitare, per quanto possibile, la diffusione di sostanze odorigene.

A tal fine devono essere adottate obbligatoriamente le seguenti misure di contenimento:

- limitazione del tempo di accumulo dei fanghi;
- minimizzazione della turbolenza del flusso di materia durante i trattamenti a vasche aperte.

Inoltre, in relazione alla capacità di trattamento dell'impianto, dovranno essere generalmente adottate le seguenti misure di contenimento:

Trattamento	Taglia impianto (AE)		
	< 2.000	$2.000 \leq P < 10.000$	$10.000 \leq P \leq 20.000$
Letti di essiccamento	Nessuna prescrizione	Da usare solo in caso di emergenza Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto	Da usare solo in caso di emergenza Registrazione delle movimentazioni in caso di utilizzo sul registro di impianto
Ispessimento a gravità	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Copertura solo se il tempo di permanenza complessivo del fango nell'impianto (linea acqua + linea fanghi) è inferiore a 15 giorni.
Ispessimento meccanico	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Effettuare il lavaggio della macchina e verificarne periodicamente lo stato
Digestione aerobica	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65, al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, ossigeno disciolto) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di stabilizzazione
Digestione anaerobica	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Assicurare le condizioni di processo (età del fango, temperatura, pH, alcalinità ecc.) che garantiscano un rapporto SSV/SST < 0,65 al momento dell'estrazione dal comparto di digestione

Stabilizzazione chimica	Nessuna prescrizione	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.	Copertura, captazione e idoneo trattamento delle emissioni.
Disidratazione meccanica	Nessuna prescrizione	Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile.  Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.	Per impianti fissi la conduzione del trattamento deve essere effettuata in ambiente chiuso.  Ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile. Ridurre al minimo i tempi di permanenza in impianto del cassone di raccolta. Coprire il medesimo con un telo.
Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)	Nessuna prescrizione		

#### 4. MONITORAGGI E CONTROLLI

I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e, per quanto riguarda l'accessibilità, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Gli impianti di digestione anaerobica devono essere sottoposti a verifica di tenuta di valvole, sfiati, flange e pompe, ecc. con periodicità almeno annuale.

L'eventuale energia elettrica prodotta, la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento e gli eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro.

Data	Indicatori di attività	Energia prodotta (kWh/anno)
	Energia elettrica prodotta	
	Altro	

Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento			
Tipo impianto	Data sostituzione	Data altri interventi	
Eventi di entrata in funzione degli apparati d'emergenza			
Tipo apparato	Data evento	Durata evento	Quantitativo

			trattato in emergenza
Note			

## 5. TEMPI DI ADEGUAMENTO

Gli impianti definiti esistenti al precedente punto 1 lettera d), si adeguano alle disposizioni della presente autorizzazione generale entro il termine stabilito dal comma 3, dell'art.281 del DLgs 152/2006 e s.m.i..

---



In bollo  
Secondo il valore  
vigente  
(solo nella copia  
alla Provincia)

**ALLEGATO 2R**

**DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**

**Oggetto: Autorizzazione di carattere generale per linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque reflue urbane, domestiche e assimilate, ai sensi dell'art. 272 comma 2 e art. 281 comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152**

Allo Sportello Unico<sup>1</sup> del Comune di \_\_\_\_\_

per il successivo inoltro a:

Alla Provincia di \_\_\_\_\_

Al Comune di \_\_\_\_\_

All'ARPA sezione Provinciale di \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di gestore<sup>2</sup> della Ditta/Ente  
\_\_\_\_\_, con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_ p.i. \_\_\_\_\_  
(provincia di \_\_\_\_\_),  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

**chiede**

di aderire all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 per il funzionamento di **linee di trattamento fanghi connessi ad impianti di depurazione acque reflue urbane, domestiche e assimilate**, relativamente a:

**continuazione dell'esercizio di linee trattamento fanghi**, che all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 erano esentate dall'autorizzazione prevista dal DPR 24 maggio 1988, n.203 situato nel Comune di:

\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

**3 installazione di nuove linee di trattamento fanghi** nel Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Ove costituito, altrimenti agli enti in indirizzo

<sup>2</sup> Come definito all'art. 268, comma 1 lettera n) del D.Lgs. 152/06

<sup>3</sup> La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, del trasferimento dell'impianto o dell'avvio dell'attività.

- <sup>4</sup>**trasferimento di linee di trattamento fanghi**, dal Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ al Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_
- <sup>4</sup>**modifiche di linee di trattamento fanghi**, sito nel Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_
- <sup>5</sup>**rinnovo** dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata in data \_\_\_\_\_, ai sensi di \_\_\_\_\_ protocollo n. \_\_\_\_\_ per l'impianto o l'attività nel Comune di \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_

**Dichiara:**

1. di **non superare i quantitativi di materie prime o i quantitativi di prodotti per la tipologia di attività svolta**, riferiti al consumo o produzione complessivi degli impianti presenti nello stabilimento oggetto della domanda;
2. di **non generare emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
3. di **non impiegare le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 03/02/1997 n. 52**, come cancerogeni, tossici o mutageni, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

**Si impegna:**

- a installare/trasferire la linea di trattamento fanghi non prima di 45 giorni dalla data di presentazione della presente domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale oppure a effettuare la modifica non prima di 30 giorni dalla data di presentazione della presente domanda;
- a mettere a regime gli impianti entro la data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.  
Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r. alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione provinciale di ARPA, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi;
- ad effettuare i controlli di messa a regime ove prescritti nell'allegato 4.39;
- ove previsto nell'allegato 4.39, alla tenuta di un registro dalle pagine numerate su cui annotare l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie, validate dalle relative fatture d'acquisto o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2) e gli interventi di manutenzione di eventuali impianti d'abbattimento, da tenere a disposizione delle Autorità di controllo;
- a rispettare i limiti e le prescrizioni pertinenti riportate nell'allegato 3 alla DGR 2236/09 e s.m.i. e nell'allegato 4.39 per l'attività in oggetto;
- ad acquisire, preventivamente all'installazione dell'impianto, ogni altra legittimazione necessaria all'insediamento ed all'esercizio dell'attività;

<sup>4</sup> La domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'effettuazione della modifica. La documentazione di cui ai punti da A a C deve essere allegata solo se variata in seguito alla modifica effettuata, evidenziando le modifiche effettuate.

<sup>5</sup> Allegare la documentazione di cui ai punti da A ad C, solo se variata.

- a comunicare tempestivamente alla Provincia, al Comune ed alla competente sezione di ARPA eventuali variazioni della ragione sociale e della sede legale della ditta, la cessione d'azienda, la disattivazione dell'impianto o la cessazione dell'attività.

**Dichiara, sotto la propria personale responsabilità:**

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, che:

1. l'attività non è soggetta alla L.R. 18 maggio 1999 n. 9, e s.m.i.;
2. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 parte seconda titolo III-bis;
3. l'attività non è soggetta al D.Lgs. 152/06 art. 275 (emissioni di COV);
4. i combustibili eventualmente utilizzati rispettano quanto prescritto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06.

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), i dati personali contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della P.A. procedente, solamente ai fini dell'istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice medesimo.

li, \_\_\_\_\_

Il dichiarante

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'Ufficio competente via fax ovvero tramite un incaricato ovvero a mezzo posta.

NOTE:

1. Tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nei casi indicati dall'art. 46 del DPR 445/2000 sono comprovate dall'interessato a titolo definitivo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 dello stesso D.P.R.. Tale dichiarazione può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
2. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contenute o rese contestualmente ad una istanza non va autenticata, ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità (art. 38 del DPR 445/2000).
3. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48 del DPR 445/2000).
4. Le amministrazioni procedenti sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (articolo 71 del DPR 445/2000).

**Allega:**

- A. I documenti previsti nell'allegato A in funzione della taglia dell'impianto.
- B. Mappa topografica che riporti l'ubicazione dello stabilimento, o documentazione equivalente (es. mappe estratte da internet).
- C. Quadro riassuntivo delle emissioni (in caso di emissioni convogliate) (allegato C).
- D. Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e firma del richiedente

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO A

Potenzialità Impianto (AE)	Documenti da allegare
<b>P&lt;2.000</b>	a - Nome impianto _____ b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____
<b>2.000≤P&lt;10.000</b>	a - Nome impianto _____ b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____ d - Schema a blocchi – linea fanghi
<b>10.000≤P≤20.000</b>	a - Nome impianto _____ b - Sezioni presenti nella linea fanghi (allegato 1) c - Potenzialità impianto* (AE) _____ d - Parametri di esercizio (allegato 2) e - Schema a blocchi – linea fanghi

\* potenzialità massima di progetto in A.E

## ALLEGATO 1

<p><b>Sezioni presenti nella linea fanghi</b> (crocettare le sezioni presenti)</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Letti di essiccamento;</li><li><input type="checkbox"/> Ispessimento (a gravità o meccanico)</li><li><input type="checkbox"/> Disidratazione meccanica (trattamenti meccanici di nastro/filtro pressatura, centrifugazione);</li><li><input type="checkbox"/> Digestione aerobica;</li><li><input type="checkbox"/> Digestione anaerobica;</li><li><input type="checkbox"/> Stabilizzazione chimica;</li><li><input type="checkbox"/> Altri trattamenti (ossidazione/disinfezione)_____ (specificare).</li></ul>
--

**ALLEGATO 2** (per ogni linea fanghi presente nello stabilimento)

<b>PARAMETRI DI ESERCIZIO</b>		
<b>Parametri di esercizio Portata (m<sup>3</sup>/g)</b>	<b>Carico Trattato (kgCODin/g)</b>	<b>Fanghi prodotti tal quale (ton/anno)</b>
<b>Attività continua [gg/anno]</b>	<b>Attività discontinua e/o saltuaria [gg/mese - h/giorno - mesi/anno]</b>	<b>Numero addetti impiegati nell'insediamento</b>
NOTE		

<b>IMPIANTI TERMICI</b>	
<b>Potenza termica nominale (kW)</b>	<b>Tipologia combustibile</b>
Note	

## ALLEGATO C

AZIENDA:												
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI AUTORIZZATE												
Punto di emissione n.	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Tipo sostanza inquinante	Concentrazione inquinante (mg/Nm <sup>3</sup> )	Altezza dal suolo (m)	Sezione emissione (m <sup>2</sup> )	Tipo impianto abbattimento	Data di adesione all'autorizzazione di carattere generale (punti di emissione esistenti)	Data di messa a regime (nuovi punti di emissione)
			ore/giorno	giorni/anno								

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1100

data 12/07/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'